

Memoria Eni S.p.A.

sul

Disegno di legge n. 1272 di conversione del DL n. 153/2024

recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

8^a Commissione del Senato

Eni intende ringraziare per l'invito a esprimere il punto di vista dell'azienda sul provvedimento in esame, che reca rilevanti interventi di interesse per la tutela ambientale e per il settore energetico, sotto i profili della decarbonizzazione, della sicurezza e della competitività industriale del Paese.

Eni esprime un generale apprezzamento per il provvedimento, che complessivamente appare funzionale a imprimere una accelerazione verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e che, con l'approssimarsi delle scadenze degli obiettivi assunti in sede europea con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), è quanto mai urgente. Allo stesso modo, Eni ritiene apprezzabile l'intento di coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione con la tutela della competitività del settore industriale, oltre che con la sicurezza energetica, in un contesto caratterizzato dal perdurare di rilevanti fronti di conflitto e instabilità geopolitica e dall'acuirsi di sfide competitive che per l'Europa e i paesi europei delineano uno scenario di "sfida esistenziale" per usare le parole del Rapporto Draghi. Di seguito riportiamo il posizionamento rispetto ai principali profili di interesse e possibili interventi ritenuti migliorativi.

Art 1 – Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

Eni condivide il generale obiettivo di definire un quadro di ambiti progettuali prioritari nella trattazione delle procedure autorizzative. A tal riguardo, riteniamo necessario che anche **gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂** rientrino fin da subito nell'elenco dei progetti da esaminare in via prioritaria nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale esaminate dalla Commissione PNIEC-PNRR.

Il ruolo della CCS è infatti riconosciuto come essenziale anche dal PNIEC per raggiungere gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e preservare la competitività del tessuto produttivo nazionale.

Per abilitare un rapido avvio della filiera CCS, la priorità di trattazione delle procedure autorizzative degli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂ è essenziale e dovrebbe essere riconosciuta anche nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previsto dal provvedimento in esame. A tale riguardo, riteniamo necessario premettere all'elenco delle opere prioritarie di cui al novellato art. 8 comma 1-*bis* del DLgs 152 del 2006 le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi. Tale modifica terrebbe conto della manifesta presenza di una richiesta di mercato per lo stoccaggio e il trasporto di CO₂ e sarebbe in linea con i criteri di cui il DM MASE dovrà tener conto e a cui i progetti CCS rispondono: affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica, contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC, valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Analogamente, Eni evidenzia la necessità di integrare le tipologie progettuali da considerarsi prioritarie, includendo la **tecnologia eolica offshore**, caratterizzata da un elevato livello di innovazione come l'eolico galleggiante (*floating*). Gli impianti eolici *offshore floating*, caratterizzati da una maggiore producibilità rispetto ad altre tipologie di impianti FER e dalla possibilità di realizzare impianti di taglia mediamente maggiore rispetto alle realizzazioni a terra, consentono infatti di ottenere rilevanti benefici nel raggiungimento degli obiettivi di generazione da fonte rinnovabile delineati dal PNIEC, contribuendo inoltre alla ulteriore diversificazione del mix di generazione nazionale e permettendo lo sfruttamento di aree oggi non vocate alla produzione di energia. Tale tecnologia offre inoltre il vantaggio di un impatto paesaggistico ridotto rispetto alle realizzazioni a terra.

Inoltre, proponiamo di attenuare o cancellare il requisito, introdotto dall'art.1, c.2 del provvedimento, di attestazione della **legittima disponibilità della superficie** da parte del proponente del progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per evitare di introdurre un aggravio nelle attività di sviluppo di impianti a fonte rinnovabile, con particolare riferimento al settore eolico. Il tema si pone come particolarmente critico e potenzialmente di ostacolo alla progettazione e concreta realizzazione degli impianti, incidendo quindi sulla fattibilità delle traiettorie di sviluppo necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Proponiamo quindi di mantenere la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Inoltre, è necessario prevedere

una clausola di salvaguardia riferita ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.

Art. 2 - Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

Eni condivide l'approccio con il quale il provvedimento in esame, a seguito dell'annullamento del Pitesai da parte del giudice amministrativo, ripristina un quadro di certezza normativa per il **settore della ricerca e produzione di idrocarburi** e in particolare il ripristino del riconoscimento del carattere di pubblica utilità alle attività minerarie e la salvaguardia del legittimo affidamento e degli investimenti degli operatori in merito ai titoli già conferiti e alla prosecuzione delle attività in essere, pur in un quadro di divieto di rilascio di nuovi titoli minerari a olio sul territorio nazionale e a mare.

Più critica appare la previsione in materia di **gas release** che, nella sua attuale formulazione, non deroga espressamente al divieto di coltivazione nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po ad almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa per le concessioni già conferite e non vincola tale deroga all'adesione alla gas release, ma rinvia l'eventuale superamento del divieto di coltivazione in Alto Adriatico previsto dall'art. 4 della legge 9 del 1991 alla procedura prevista dall'art. 8 del DL 112/2008 convertito dalla L 133/2008.

A beneficio dell'effettiva rapida operatività della misura e della significatività dei volumi riservati ai clienti industriali gasivori e prevedendo tutte le necessarie cautele dal punto di vista ambientale, si potrebbe ripristinare la formulazione previgente che consentiva, in deroga al citato divieto, *la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti limitatamente al tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po a distanza di almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa* (nonché il rilascio di concessioni di coltivazione di gas sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della disposizione nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalla costa) *a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi e i titolari di concessioni esistenti e i soggetti*

richiedenti nuove concessioni sulla base delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In assenza di questa integrazione del testo della legge di conversione del DL Ambiente, i volumi di gas oggetto del beneficio che la norma intende riservare ai clienti industriali gasivori potrebbero risultare molto esigui, poiché potenzialmente limitati a una sola concessione di coltivazione localizzata a sud del ramo di Goro del Po.

Art. 3 - Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

Eni condivide gli obiettivi del decreto in materia di gestione della crisi idrica e in particolare l'introduzione della definizione di **acque reflue** affinate che di fatto, come indicato nella stessa Relazione tecnica, pone le basi per la creazione di una nuova fonte di approvvigionamento idrico in piena coerenza con lo spirito dell'economia circolare.

Nella stessa ottica, è necessario intervenire per garantire la prosecuzione della disciplina transitoria per l'autorizzazione del riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue depurate di cui all'art. 7, co. 1 del DL n. 39/2023 – DL Siccità - anche oltre il 31 dicembre 2024 e fino all'emanazione dell'atteso DPR sul riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate che detterà i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo di tali acque.

In assenza di una proroga del regime autorizzativo transitorio richiamato, si verrebbe infatti a creare un vuoto normativo per il rilascio di nuove autorizzazioni al riutilizzo delle acque, nonché una situazione di incertezza sulla validità e l'efficacia delle autorizzazioni esistenti, con conseguenze negative sulla gestione efficiente e circolare della risorsa idrica.

Art. 6 - Misure urgenti in materia di bonifica

In materia di **bonifica dei siti contaminati**, il DL prevede alcune disposizioni finalizzate alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure, anche con l'intento di favorire i processi di bonifica e la valorizzazione della risorsa territorio. Per promuovere il riutilizzo delle aree comprese nei siti industriali dismessi o parzialmente dismessi, oggetto di bonifica, è necessario prevedere misure specifiche in grado di favorire nuovi

investimenti nella direzione della riconversione industriale, della decarbonizzazione e dell'economia circolare.

Al riguardo, Eni ritiene essenziale inserire tra le tipologie di opere e interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-ter del DLgs 152/2006 anche quelli funzionali all'attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e della Strategia nazionale per la bioeconomia (BIT II), oltre che i progetti strategici inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuativi degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), al fine di accompagnare la riconversione *green* delle attività industriali, in linea con gli indirizzi strategici delineati dal Governo e riutilizzando in maniera efficace le aree e gli impianti esistenti, senza compromettere l'esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica.